

- *“Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020”*

Ed ancora nel DPCM del 24/10/2020 art. 3 comma 3:

- *“Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ incentivato il lavoro agile con le modalita’ stabilite da uno o piu’ decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77”*

Come potete facilmente intendere dal combinato disposto del DM e del DPCM, la normativa risulta essere in palese contrasto. Un contrasto normativo che andrebbe portato all’attenzione degli organi preposti che dovrebbero redimerlo e fare chiarezza, questo perché ad oggi per come è impostata la normativa **riteniamo che vi sia lesione dei nostri interessi legittimi**. La grande confusione che permane nelle sedi degli Istituti scolastici lascia noi dipendenti in una totale situazione di mancata tutela.

Inoltre il CCNL SCUOLA del 2007 disciplina quanto segue:

- ART.139 - DISCIPLINA DEL TELELAVORO 1. *Il presente capo si applica, a domanda, **al personale amministrativo non con funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell’ambito e con le modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ 23-3-2000.***

Per quanto sopra esposto, a nostro parere, essendo il nostro profilo telelavorabile dal 2007, non vi sono motivi ostativi all’utilizzo del lavoro agile sia in modalità ordinaria che semplificata.

Inoltre riteniamo che il nostro profilo sia stato nuovamente calpestato nella Circolare MI 1934 del 26/10/2020, in cui il MIUR ci impone di lavorare in presenza, obbligandoci in caso di isolamento fiduciario al lavoro agile monitorato dal Dirigente (in questo caso lo smart working funziona) contro la mancanza di monitoraggio da parte dei docenti e l’assoluto riposo dei collaboratori scolastici che per ragioni ovvie, la prestazione lavorativa non può essere prestata in modalità agile.

L’ultima Circolare MI 1990 del 5/11/2020 invece sottolinea che il DPCM del 3/11/2020 impone ai dirigenti l’organizzazione delle proprie segreterie in modalità agile nella percentuale più alta possibile.

Tirando le somme, al di là del monitoraggio che riterremmo anche corretto nei casi in cui il lavoro agile venisse concesso a domanda, siamo molto offesi per come veniamo trattati, perché pare che all’occorrenza il lavoro agile funzioni, quindi perché durante le attività didattiche in presenza non funziona più?

Riteniamo, altresì, che le numerose circolari che equiparano le nostre figure professionali alle figure dei docenti tanto da legare la nostra presenza negli uffici alla presenza di docenti e allievi non può essere considerata “in peius” e così sembrerebbe se si accettasse un legame stringente tra la presenza dei docenti in istituto equiparata alla presenza del personale amministrativo. Se così fosse letta questo vorrebbe dire concedere a noi le stesse sospensioni dalle attività e perfino di ferie proprio nelle stesse modalità del corpo docente.

Siamo Assistenti Amministrativi, non Docenti e nemmeno Collaboratori Scolastici, chiediamo pertanto che

qualcuno si occupi e tuteli il nostro profilo e la nostra professionalità, completamente diversa da tutti gli altri. Per i motivi suindicati, chiediamo che qualora un assistente amministrativo produca istanza per lavorare in modalità agile, questa debba essere accolta e approvata dal Dirigente Scolastico nelle percentuali concesse dalla Legge, contrariamente all'opposizione in atto di tutte le OO.SS. che ritengono il lavoro dell'amministrativo prettamente legato dalla didattica in presenza, andando persino contro il CCNL da loro firmato (ART.139 - DISCIPLINA DEL TELELAVORO).

Nella peggiore circostanza in cui per ragioni ostative a noi oscure, non si renda possibile un'immediata soluzione a tale contrasto normativo, riteniamo giusto e doveroso da parte vostra aprire un tavolo di contrattazione per regolamentare tale modalità, così come è stato fatto per la didattica digitale integrata dei docenti.

Nel caso in cui invece non facessimo più parte delle PA - articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, avremmo bisogno di sapere a quale categoria apparteniamo.

Restando in attesa di un gradito riscontro, ringraziamo per la Vostra attenzione in merito e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.